

CRP CENTRO RADIOLOGICO POLI SPECIALISTICO

Bilancio di esercizio al 31-12-2025

Dati anagrafici	
Sede in	VIA CARDUCCI N. 5 CINISELLO BALSAMO MI
Codice Fiscale	05933070152
Numero Rea	MI 1049501
P.I.	05933070152
Capitale Sociale Euro	110.000 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Settore di attività prevalente (ATECO)	869101
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale

	31-12-2025	31-12-2024
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	2.192.573	2.277.441
II - Immobilizzazioni materiali	1.360.672	1.344.884
III - Immobilizzazioni finanziarie	3.933.452	3.933.452
Totale immobilizzazioni (B)	7.486.697	7.555.777
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	48.916	88.263
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	786.839	894.900
esigibili oltre l'esercizio successivo	223.400	150.000
imposte anticipate	-	356
Totale crediti	1.010.239	1.045.256
IV - Disponibilità liquide	1.615.898	1.243.557
Totale attivo circolante (C)	2.675.053	2.377.076
D) Ratei e risconti	112.867	125.729
Totale attivo	10.274.617	10.058.582
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	110.000	110.000
IV - Riserva legale	22.000	22.000
VI - Altre riserve	6.420.156	6.143.650
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	597.463	276.508
Totale patrimonio netto	7.149.619	6.552.158
B) Fondi per rischi e oneri	20.000	20.000
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	394.115	364.561
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.174.965	2.148.017
esigibili oltre l'esercizio successivo	199.598	595.072
Totale debiti	2.374.563	2.743.089
E) Ratei e risconti	336.320	378.774
Totale passivo	10.274.617	10.058.582

Conto economico

	31-12-2025	31-12-2024
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	8.473.492	8.404.227
5) altri ricavi e proventi		
altri	264.964	400.378
Totale altri ricavi e proventi	264.964	400.378
Totale valore della produzione	8.738.456	8.804.605
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	244.302	340.412
7) per servizi	4.259.131	4.536.252
8) per godimento di beni di terzi	644.563	626.795
9) per il personale		
a) salari e stipendi	1.245.049	1.342.504
b) oneri sociali	366.918	400.073
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	96.486	103.069
c) trattamento di fine rapporto	91.486	98.872
d) trattamento di quiescenza e simili	-	8
e) altri costi	5.000	4.189
Totale costi per il personale	1.708.453	1.845.646
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	713.662	664.682
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	341.582	282.739
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	372.080	381.943
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	2.552	3.111
Totale ammortamenti e svalutazioni	716.214	667.793
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	39.348	(17.097)
14) oneri diversi di gestione	499.760	508.262
Totale costi della produzione	8.111.771	8.508.063
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	626.685	296.542
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	6.834	19.927
Totale proventi diversi dai precedenti	6.834	19.927
Totale altri proventi finanziari	6.834	19.927
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	10.326	28.064
Totale interessi e altri oneri finanziari	10.326	28.064
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(3.492)	(8.137)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	623.193	288.405
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	25.374	11.897
imposte differite e anticipate	356	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	25.730	11.897
21) Utile (perdita) dell'esercizio	597.463	276.508

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2025

Nota integrativa, parte iniziale

Precisazioni terminologiche e descrittive

Nel presente documento, ove non specificatamente indicato:

- (i) gli articoli di legge citati sono riferiti a quelli del Codice Civile Iliano;
- (ii) i valori esposti sono espressi in unità di Euro; soltanto in casi specifici e precisati essi sono stati espressi in migliaia od in centesimi di Euro;
- (iii) non vengono esposte né commentate le tabelle obbligatorie previste dalla tassonomia XBRL che presentino valori nulli, sia per l'esercizio in corso che per l'esercizio precedente; pertanto tali tabelle saranno oggetto di commento soltanto se riferite a valori significativi presenti in almeno uno dei due esercizi; eventuali altre tabelle inserite, ma non previste dalla tassonomia XBRL, sono state esposte volontariamente per meglio far comprendere l'andamento della gestione e della struttura finanziaria e patrimoniale fra i due ultimi esercizi (2025 rispetto al 2024).
- (iv) non sono stati comunque trattati i seguenti argomenti poiché riferiti a voci di bilancio o, comunque, a fatti economici e/o finanziari non presenti né verificatisi durante l'esercizio:
 - riduzione di valore applicato alle immobilizzazioni materiali e immateriali, come richiesto al numero 3-bis dell'art. 2427;
 - immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore a quello derivante dal cosiddetto "fair value": informazioni come richiesto dall'art. 2427-bis;
 - azioni di godimento, obbligazioni convertibili e simili, come richiesto dal num. 18 dell'art. 2427;
 - "patrimoni destinati" e proventi e beni vincolati ad essi correlati, come richiesto ai numeri 20 e 21 dell'art. 2427.

Premessa tecnica circa l'adozione della forma abbreviata del bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025

La qualità informativa del bilancio si misura, in larga parte, nella Nota integrativa (parte costituente ed integrata al bilancio stesso) che deve contenere l'esposizione dei criteri adottati, le scelte discrezionali ed i rischi sottostanti ai valori esposti: tramite la nota integrativa, il bilancio supera la dimensione meramente quantitativa e diventa effettivamente interpretabile, consentendo di valutare la coerenza tra numeri, decisioni gestionali e contesto operativo.

Tuttavia, per evitare di obbligare le società di minore dimensione a redigere documenti e prospetti sovra-dimensionati rispetto alle loro effettive problematiche, il Codice Civile ha previsto tre versioni del bilancio: quella "ordinaria", quella "abbreviata" e quella per le "micro-imprese": le ultime due possono essere adottate dall'organo amministrativo nel rispetto di determinati limiti quantitativi appositamente individuati.

*** **

I tre limiti quantitativi da non superare ed indicati al primo comma dell'articolo 2435-bis per poter redigere il bilancio di esercizio nella sua **forma abbreviata** non sono variati rispetto a quelli vigenti per la redazione del bilancio di esercizio relativo all'anno 2024, così come non sono variate le modalità per la loro corretta applicazione previste nell'ultimo comma dello stesso articolo.

Pertanto, non essendosi superati per il secondo esercizio consecutivo, due dei su citati limiti, la società ha potuto redigere il bilancio nella forma "abbreviata" anche per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025.

I tre limiti sono i seguenti:

Riferimento alla tipologia prevista	Limite art. 2435-bis	da Bilancio 2024	da Bilancio 2025	< limite
Totale dell'Attivo dello Stato Patrimoniale	5.500.000 Euro	10.058.582	10.274.617	NO

Ricavi delle Vendite e delle prestazioni	11.000.000 Euro	8.404.227	8.473.492	SI'
Dipendenti occupati in media durante l'esercizio	50 num.	46	45	SI'

Rispetto alla forma "ordinaria", la forma "abbreviata" consente di:

- (i) raggruppare alcune voci dello Stato Patrimoniale e del Conto economico;
- (ii) omettere una serie di informazioni previste nel presente documento, ivi compreso il rendiconto finanziario;
- (iii) non redigere la "Relazione sulla Gestione" all'unica condizione di indicare la presenza di azioni proprie o di azioni o quote di società controllanti;

nonché, in deroga all'applicazione dei criteri di valutazione di alcune poste dell'attivo e del passivo:

- (iv) iscrivere i titoli al loro costo di acquisto;
- (v) iscrivere i crediti al loro valore di presumibile realizzo;
- (vi) iscrivere i debiti al loro valore nominale.

Come già scritto, trattasi di semplificazioni concesse per non obbligare le società di minore dimensione e struttura a sostenere spese per la gestione contabile non coerenti con il livello di informativa prevista per i bilanci di esercizio delle società più strutturate.

In ogni caso, come si leggerà, sono state fornite informazioni che, pur se non obbligatorie, riguardano situazioni ed accadimenti reputate utili per evidenziare le cause sostanziali che potrebbero aver influenzato in modo rilevante l'entità del risultato netto conseguito o la struttura finanziaria e patrimoniale della società e non direttamente desumibili dalla semplice lettura dei valori esposti nel bilancio e/o commentati in base alle previsioni dell'articolo 2427: trattasi di informazioni comunque rilevanti anche in funzione della verifica del mantenimento della continuità aziendale quantomeno per tutto l'esercizio 2026, come espressamente richiesto dal secondo comma dell'articolo 2086.

Cenni sugli obblighi di rendicontazione sulla sostenibilità ambientale, sociale ed etica (c.d. "ESG")

Secondo la definizione proposta dalla "SACE" (gruppo assicurativo-finanziario, partecipato al 100% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che supporta le imprese italiane nella loro crescita in Italia e in circa 200 Paesi nel mondo), *"La rendicontazione della sostenibilità, conosciuta anche come "bilancio sociale", è un documento strategico con cui un'organizzazione – sia essa un'azienda privata, un ente pubblico o un'associazione – comunica in maniera trasparente e periodica l'impatto delle proprie attività in ambito ambientale, sociale ed economico. A differenza dei tradizionali bilanci economico-finanziari, il bilancio sociale guarda oltre i numeri per rendere conto dell'impegno verso la responsabilità sociale d'impresa (CSR) e della sostenibilità."*

Pur se la trattazione della sostenibilità esula dal presente documento, è opportuno rilevare come, in questo preciso momento storico, la gran parte delle piccole società nazionali (*sovente a ristrettissima compagine sociale*) non sia facilmente disposta a destinare risorse per adempimenti che, seppur riferiti ad una tematica fondamentale per il mantenimento ed il potenziamento delle loro attività, presuppone una presa di coscienza ed una cultura imprenditoriale riscontrabile soltanto in società molto più strutturate e dimensionate o comunque facenti parte di gruppi internazionali.

E' indubbio che riuscire a rendere le proprie imprese più "sostenibili" consentirebbe di ottenere condizioni di credito più favorevoli, di attrarre nuovi investitori, potenziali clienti e/o talenti, nonché di partecipare a bandi con condizioni privilegiate, ma la recente evoluzione mondiale dell'economia e della politica non sta favorendo di certo l'attuazione di tale obiettivo. La CONSOB ha di recente comunicato che nel 2025 ben 136 società italiane quotate su Euronext Milan su 198 totali (*pari a circa il 69%*) hanno pubblicato la nuova rendicontazione di sostenibilità; tuttavia non ha riferito che a fine 2025 e per il terzo anno consecutivo, si è avuta conferma della lenta, ma costante riduzione del numero delle società ammesse alla quotazione in Borsa, atteso che a fine 2024 erano 204 (-3%).

Ed ancora: preso atto del permanere della su citata complessa situazione economico-sociale e politica a livello mondiale, anche il legislatore Europeo (*e, di conseguenza, quello italiano*) ha dovuto affrettarsi ad emanare un provvedimento di “rinvio” dell’entrata in vigore degli obblighi fissati in tema di rendicontazione sulla sostenibilità originariamente posta a carico anche delle società di minori dimensioni rispetto a quelle quotate.

Si vuole qui fare espresso riferimento alle proroghe contenute alla lettera c-bis del comma 1 dell’articolo 10 del D.L. 30 giugno 2025, n. 95 (*convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 118*) che ha modificato (*meno di un anno dopo*) le scadenze fissate nel primo comma dell’art. 17 del D. Lgs. 6 settembre 2024, n. 125; ma soprattutto si segnala la pubblicazione della Direttiva (UE) 2026/470 entrata in vigore lo scorso 18 marzo 2026 denominata “OMNIBUS I” che semplifica le norme sulla sostenibilità aziendale (*CSRD e CSDDD*) innalzando significativamente le soglie dimensionali per l’obbligo di rendicontazione ESG e riduce l’onere burocratico, esentando circa l’85% delle imprese inizialmente previste; gli Stati Europei dovranno recepire la Direttiva entro dodici mesi, definendo le modalità applicative e gli eventuali adattamenti ai contesti locali.

In conclusione è questo il primo segnale evidente di conferma a quanto sopra scritto: nonostante tutti i buoni propositi, quando si è in presenza di situazioni emergenziali, il rischio di dover adottare soluzioni basate sul “si salvi chi può” diventa sempre più concreto ed allora occorre che gli organi amministrativi delle società italiane di piccole e medie dimensioni diano priorità assoluta alla verifica del mantenimento della CONTINUITA’ AZIENDALE.

Dichiarazioni in tema di continuità aziendale (cosiddetta “going concern”)

Il secondo comma dell’articolo 2086 del Codice Civile, introdotto nel 2019 in concomitanza alla riforma sul fallimento (*ora definito “crisi dell’impresa”*), recita testualmente: “L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, **ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa**, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.

Ormai è assodato che il concetto di “continuità aziendale” è diventato il presupposto fondamentale per la redazione del bilancio, secondo il quale l’impresa è valutata come un’entità funzionante in grado di operare nel prevedibile futuro (*almeno 12 mesi*) senza l’intenzione di liquidarla o di ridurne drasticamente le attività.

Ne deriva che il rispetto di questo obbligo contenuto in un articolo inserito al Titolo II del libro V del Codice Civile sia di portata generale per tutte le Imprese e debba avere priorità anche rispetto ai principi di redazione del bilancio di esercizio delle società per azioni (*e, per espresso rinvio, delle società a responsabilità limitata*) contenuti nel Titolo IX negli articoli compresi fra il 2423 ed il 2435-ter.

Pertanto, qualora l’organo amministrativo intercettasse eventi o situazioni (*interne od esterne all’azienda*) tali da comprometterne la continuità, il bilancio dovrà essere redatto con modalità e principi diversi da quelli ordinari e comunque ciò dovrà essere comunicato nell’informativa di bilancio e, nei casi estremi, occorrerà precisare se sia possibile proseguire l’attività oppure se interromperla per valutare l’eventuale adozione degli strumenti previsti per le situazioni di crisi d’impresa.

La norma prevede che l’organo amministrativo debba farsi carico di dotare la società di un **ASSETTO** (*organizzativo, amministrativo e contabile*) **ADEGUATO** alla natura ed alle dimensioni dell’impresa per poterne prevenire le eventuali situazioni di crisi future.

Ciò che accomuna le diverse tesi dottrinarie e professionali è la necessità di abbinare il concetto del “going concern” con quello del fattore “tempo”, quarta dimensione, nell’ambito del quale si dovrebbe valutare, in chiave prospettica, se le condizioni del funzionamento dell’azienda siano valide e sussistenti, instabili o in miglioramento, oppure deteriorate e insufficienti ad assicurare il recupero degli equilibri aziendali.

In questa sede non è possibile approfondire oltre questo problema. L’accenno qui posto in apertura della nota integrativa vuole semplicemente chiarire come, dopo la pandemia da COVID-19 del 2020/2021, nuovamente ed a partire dalla fine del 2024, il sistema “imprese” italiano ha dovuto prendere atto dell’evoluzione della situazione geo-politica mondiale: pertanto le dichiarazioni ed i commenti che saranno qui di seguito formalizzati, non possono prescindere da tale evoluzione generale, pur se occorrerà riferire in ogni caso sulla capacità di resilienza della società in questo delicato momento economico per poter garantire - quantomeno fino al termine dell’esercizio 2026 - la continuità aziendale, sinora mai posta in dubbio.

Chiarito quanto sopra, l’organo amministrativo dichiara che, con gli attuali assetti aziendali, con l’attuale struttura finanziaria e con le attuali previsioni di ricavi tipici e di marginalità lorda conseguibile sino al 31 dicembre 2026, la società dovrebbe riuscire a mantenere senza alcuna difficoltà la propria continuità aziendale, pur avendo coscienza che, preso atto degli accadimenti e delle “sensazioni” percepite nel primo trimestre 2026, l’evoluzione dell’andamento dei mercati di approvvigionamento dei beni e delle energie e di quelli di sbocco verso i Clienti non può essere intesa in termini certi o comunque stabili nel tempo per impegnare finanziariamente la società a livelli non coerenti con tale stato di incertezza, e ciò neppure nel brevissimo termine. Come meglio si dirà in successivo capitolo, tenendo presente che la società opera nel settore della diagnostica medica anche strumentale, della cura e riabilitazione dei pazienti all’interno di un gruppo presente anche in Piemonte ed in Veneto, l’attuazione concreta della legge 24/2017 e del suo regolamento entrato in vigore a metà del mese di marzo dovranno essere attentamente monitorati e valutati, avendo implicazioni potenzialmente impattanti sulla valutazione dei rischi di impresa da accertare, indipendentemente dall’effettivo verificarsi degli eventi negativi da essi intercettati a livello teorico.

Organo di controllo o di revisione

Premesso che la società NON controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti e non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, occorre non confondere i valori dei limiti da non superare (almeno due su tre) per poter utilizzare la forma “abbreviata” del bilancio ed esposti nel prospetto riportato in apertura con quelli fissati dall’articolo 2477 che impone specificatamente alle società a responsabilità limitata l’obbligo di nominare un organo di controllo esterno (*Sindaco/i o Revisore/i Legale/i*) qualora nei due esercizi precedenti la società abbia superato il valore di almeno uno di tali limiti: **(I)** totale dell’attivo, **Euro 4.000.000**; **(II)** totale dei ricavi e delle prestazioni, **Euro 4.000.000** e **(III)** totale dei dipendenti in media occupati nell’esercizio, **20 unità**.

Dopo aver esaminato i valori dei tre parametri indicati rispetto ai valori indicati nel prospetto iniziale per il 2024 e per il 2025, si comunica che la Società continua ad essere soggetta all’obbligo di dotarsi, a propria discrezione di un Organo di Controllo e/o di un Revisore Legale. Si segnala che proprio con la redazione e l’approvazione del presente bilancio viene a scadere l’incarico triennale affidato ad un Sindaco Unico e pertanto l’assemblea di approvazione del bilancio sarà chiamata a deliberare in merito.

Unicità della versione digitale del Bilancio e tassonomia adottata (XBRL 2018-11-04)

Per quanto attiene l’identificazione del documento “Bilancio”, si conferma che l’organo amministrativo ha inteso approvare e sottoporre ai soci un’unica sua versione costituita dal cosiddetto file digitale in formato “XBRL” in base alla oramai

consolidata tassonomia identificata con la sigla “2018-11-04” e confermata anche per i Bilanci dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025: UNIONCAMERE ha infatti pubblicato la versione del 24 aprile 2026 del “Manuale operativo per il DEPOSITO BILANCI al registro delle imprese – Anno 2026”.

Dall’esame delle ottanta pagine del manuale è possibile comunicare che, nella sostanza, nulla è mutato per adempiere al deposito del fascicolo di bilancio presso il Registro Imprese territorialmente competente in base alla sede legale della società.

Convocazione dell’assemblea: termini ultimi e previsione di seconda convocazione

Come sopra precisato, la società redige il bilancio nella sua forma abbreviata: pur prendendo atto che l’ultimo comma dell’articolo 2364 prevede che le motivazioni delle “particolari esigenze” per la fruizione della proroga in oggetto debbano essere esposte nella Relazione sulla Gestione, è parso opportuno inserirle comunque nel presente documento per dare comunque piena e trasparente evidenza alla decisione assunta dall’organo amministrativo di fruire del maggior termine di 180 giorni (rispetto a quello ordinario di 120) per la convocazione dell’assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2025.

Tale decisione è stata assunta dall’organo amministrativo dopo aver preso atto che la società, facente parte del “Gruppo CIDIMU”, risulta essere controllata direttamente da altre due società per azioni il cui capitale è detenuto è detenuto, direttamente ed indirettamente, dalla capogruppo “FIN-CI S.p.a.” di Torino e che la capogruppo, per il secondo esercizio consecutivo, è tenuta all’obbligo di redazione del cosiddetto “Bilancio Consolidato”.

Pertanto, poiché tutti i componenti della struttura amministrativo-contabile si sono dovuti dedicare, nel primo trimestre 2026, eccezionalmente e tempestivamente:

- a) a tutto quanto richiesto dai responsabili interni incaricati della predisposizione del citato consolidato in collaborazione con i consulenti esterni e con la società di revisione incaricata;
- b) a tutte le delicatissime attività da svolgere per l’esatta determinazione della competenza dei ricavi derivanti dalle convenzioni in essere con le compagnie di assicurazione private pagatrici nonché dalle convenzioni con le Aziende di Tutela della Salute sulla base dei riscontri comunicati ben dopo la data del 31 dicembre 2025;
- c) alla valutazione degli effetti conseguenti all’applicazione del Decreto di attuazione (il D.M. 232/2023) della legge Gelli-Bianco (la n. 24 del 2017) per l’adeguamento dei premi delle polizze assicurative in merito alla necessità di istituire il Comitato di Valutazione Sinistri (C.V.S.) nell’ambito della gestione del cosiddetto “risk management”;

ne è derivato che l’organo amministrativo ha deciso, in data 27 marzo 2026, di avvalersi della fruizione del maggior termine di convocazione dell’assemblea in presenza di tutte le su citate particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società.

Principi di redazione

Prima di esporre qui di seguito tutte informazioni di dettaglio alle singole voci di bilancio richieste dall’articolo 2427, seppur con le esclusioni concesse dall’articolo 2435-bis e da altre normative speciali, si chiede ai lettori del presente documento, di tenere sempre in debita considerazione quanto sin qui sinteticamente riassunto, atteso che, preso atto dell’attuale contesto in cui la società sta operando, l’organo amministrativo conferma:

- (i) di aver inteso quanto impostogli dal secondo comma dell’articolo 2086 su citato;
- (ii) di aver adottato prioritariamente gli statuiti principi di redazione del bilancio di esercizio e di valutazione delle sue poste fissati alla sezione IX del capo V del Codice Civile (*per le società per azioni*) cui rinvia l’articolo 2478-bis nella sezione III del Capo VII (*per le società a responsabilità limitata*);

- (iii) di aver fruito, nei limiti di quanto concesso dall'articolo 2435-bis, delle semplificazioni previste per l'impostazione del bilancio e per la valutazione delle poste dell'attivo e del passivo;
- (iv) di aver comunque tenuto conto delle indicazioni richieste:
 - dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2423;
 - dal secondo, quinto e sesto comma dell'articolo 2423-ter;
 - dal secondo comma dell'articolo 2424;
 - dal primo comma, numeri 4) e 6), dell'articolo 2426;
- (v) che la presente nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 1), 2), 6), *(per quest'ultimo limitatamente ai soli debiti senza indicazione della ripartizione geografica)*, 8), 9), 13), 15), *(per quest'ultimo anche omettendo la ripartizione per categoria)*, 16), 22-bis) *(limitando l'informativa richiesta alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione)*, 22-ter) *(per quest'ultimo anche omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici)*, 22-quater), 22-sexies) *(per quest'ultimo anche omettendo l'indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato)*, nonché dal numero 1) del primo comma dell'articolo 2427-bis;
- (vi) di non aver redatto la Relazione sulla Gestione, avendo avuto cura di fornire le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428 in tema di possesso e/o trasferimento di azioni proprie anche tramite società fiduciarie, ma questo ovviamente se relative a fattispecie presenti.

Ne deriva che gli articoli 2423 e 2423-bis sono stati così i riferimenti unicamente assunti quali **principi generali** di redazione del bilancio d'esercizio in base ai quali:

- a) il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio;
- b) gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa non sono stati applicati quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta;
- c) a prescindere dalle semplificazioni concesse dal penultimo comma dell'articolo 2435-bis per la forma abbreviata, si è comunque deciso di NON applicare il criterio cosiddetto del "costo ammortizzato" per la valutazione dei crediti e dei debiti e, di conseguenza, i crediti sono stati valutati al loro valore di presunto realizzo, mentre tutti i debiti al loro valore nominale;
- d) la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
- e) la rilevazione e la presentazione delle voci è stata effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto quando ciò fosse in contrasto con aspetti formali;
- f) sono stati accertati esclusivamente gli utili effettivamente conseguiti alla data di chiusura dell'esercizio, escludendo comunque quelli semplicemente attesi;
- g) di conseguenza, si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza economica dell'esercizio, indipendentemente dalla data del loro incasso o pagamento;
- h) si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo esercizio, ma - ovviamente - prima della redazione del presente documento;
- i) gli elementi eterogenei compresi nelle singole voci, se presenti, sono stati valutati separatamente;
- l) per la definizione della competenza economica dei ricavi e dei costi iscritti nel conto economico:
 - i ricavi istituzionali (*Voce A1 del conto economico*) sono stati accertati "di competenza", e più precisamente, per quelli derivanti da prestazioni di servizi, alla data di ultimazione del servizio, sempre che i clienti lo abbiano accettato e ne

abbiano riconosciuto ed accettato il prezzo, se possibile, tenendo anche conto delle revisioni in diminuzione dei ricavi collegati alle convenzioni stipulati con le A.T.S. della Lombardia, anche se comunicati dopo la chiusura dell'esercizio e, ovviamente, prima della redazione del presente documento finale;

- i costi della produzione, per conseguenza logico-temporale, sono stati accertati (*Voce B del conto economico*) soltanto se correlati con i ricavi d'esercizio ed accertati con gli stessi criteri di competenza previsti per i ricavi;
- questa correlazione fra Ricavi e Costi, corollario fondamentale del "principio di competenza", esprime la necessità di contrapporre ai ricavi dell'esercizio i relativi costi, siano essi certi o semplicemente presunti e non viceversa.

Funzione secondaria dei principi contabili nazionali

Per quanto attiene l'adozione dei "principi contabili nazionali" (*cosiddetti "O.I.C."*) viene confermato, come è ormai riconosciuto dalla più accreditata dottrina, che per le società che non hanno adottato i principi contabili internazionali (*i cosiddetti IAS/IFRS di emanazione Europea o gli US GAAP di emanazione statunitense*), i principi contabili nazionali svolgono un ruolo sicuramente di rilievo sotto l'aspetto tecnico, ma costituiscono comunque regole "secondarie" per le società che adottano i principi contabili civilistici, non assurgendo essi a "fonte di diritto".

A tale conclusione si perviene anche dalla diretta lettura dell'articolo 9-bis del D. Lgs. 38/2005 secondo cui la Fondazione O.I.C. *"emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del Codice Civile"*.

Ne deriva che, anche nel presente bilancio, i principi contabili nazionali sono stati consultati soltanto in caso di "assenza oggettiva" di "corretti principi contabili", cioè per le eventuali situazioni non regolate da norme cogenti civilistiche o dalla prassi ragionieristica consolidata.

Relativamente alla loro applicazione sulle voci del bilancio dell'esercizio 2025, l'O.I.C. ha pubblicato a dicembre 2025 cinque modifiche ai principi contabili nazionali, frutto del periodico aggiornamento degli standard per adattarli alla prassi societaria e chiarire dubbi interpretativi. Tali cinque emendamenti riguardano i principi contabili 13 - Rimanenze, 16 - Immobilizzazioni materiali, 24 - Immobilizzazioni immateriali, 25 - Imposte sul reddito e 31 - Fondo per rischi e oneri e trattamento di fine rapporto, si applicheranno ai primi bilanci con esercizio a partire dal 1° gennaio 2026 ma possono essere anticipati anche ai bilanci relativi al 2025. Fra quelli sopra citati, potrebbe essere importante la modificazione all'O.I.C. 25 in tema di contabilizzazione dell'imposta sostitutiva dovuta per l'affrancamento delle riserve in sospensione di imposta. In particolare, la versione aggiornata del principio specifica che l'imposta sostitutiva sia rilevata in contropartita al patrimonio netto, senza individuare una specifica riserva; inoltre è stato indicato il trattamento contabile da seguire nel caso in cui la società avesse invece iscritto, in sede di rilevazione della riserva da rivalutazione, una passività per imposte differite.

ASPETTI FISCALI: novità e conferme

L'organo amministrativo si è anche preoccupato di aggiornarsi anche sulle novità di tassazione del reddito derivante dall'utile di bilancio qui oggetto di commento, al fine di poter accertare il più precisamente possibile le imposte (*IRES ed IRAP*) gravanti sul reddito imponibile in base alle variazioni fiscali previste dalle normative vigenti che, storicamente, inquadravano il ben noto argomento del cosiddetto "doppio binario" fra risultato di bilancio e risultato fiscale.

Su questo argomento occorre prendere atto che anche nel corso del 2025 il Fisco ha nuovamente palesato intenzioni contrastanti rispetto alla dichiarata volontà di ridurre sempre più il divario fra i due risultati di cui sopra: basti pensare che il Decreto Ministeriale del 27 giugno 2025 – volendo raccordare l'O.I.C. 34 (*in presenza di accertamento di penali e resi a storno dei ricavi*) e l'O.I.C. 16 (*in presenza di accertamento di costi di smantellamento e rimozione di cespiti*) con l'O.I.C. 31 (*in presenza di appositi Fondi Rischi*) - ha nuovamente previsto una divergenza fra costi deducibili di competenza nel bilancio civilistico, ma indeducibili dagli imponibili fiscali ai fini IRES ed IRAP.

Altro argomento delicato sul “doppio binario” è contenuto nel capo II del D.Lgs. 18 dicembre 2025 n. 192 nuovamente intervenuto per modificare alcune disposizioni in materia di reddito di impresa con effetto sui bilanci dell’esercizio 2025 con particolare riferimento alla gestione degli “errori contabili”. L’agenzia delle Entrate scrive testualmente: “*il decreto legislativo 18 dicembre 2025, n. 192, interviene a 360 gradi in ambito fiscale. Le novità riguardano, in primo luogo, il regime delle imposte dirette sui redditi (Irpef-Ires), in continuità con il procedimento di revisione attuato dal Dlgs n. 192 /2024 ed adottato in base alla Legge delega fiscale (legge n. 111/2023)*”, ma, a ben vedere, è questa l’ennesima conferma della costante instabilità delle norme fiscali che dovrebbero invece dare sicurezza nella determinazione delle imposte sul reddito.

Sta di fatto che, in materia di reddito d’impresa, il nuovo Decreto rafforza il cosiddetto “principio di derivazione rafforzata” dal risultato civilistico (*che dovrebbe quindi ridurre ulteriormente la problematica del doppio binario su accennata*), atteso che per i soggetti passivi Ires si realizza un ulteriore avvicinamento tra i valori fiscali ed i valori contabili nella determinazione del reddito imponibile e con puntualizzazioni relative alle modalità di trattamento degli eventuali errori contabili commessi in bilanci di esercizi precedenti.

Nello specifico:

- 1) l’articolo 3 del Decreto estende l’applicazione del principio anche alle micro-imprese che optano per la redazione del bilancio in forma abbreviata, e non più soltanto a quelle che optano per la redazione del bilancio in forma ordinaria;
- 2) l’articolo 4 del Decreto fissa nuove regole per la rilevanza fiscale delle **correzioni di “errori non rilevanti”**, con semplificazione dei meccanismi ed estendendo la disciplina all'Irap.

In assenza di specifiche previsioni del Codice Civile, occorre riferirsi all’O.I.C. 29 che, nello specifico, prevede modalità distinte in base alla rilevanza dell'errore. Gli errori non rilevanti si correggono nel conto economico dell'esercizio in corso, mentre quelli rilevanti richiedono una rettifica nel patrimonio netto. Dall’esercizio che ha inizio nel corso del 2025, la correzione dell’errore contabile ha rilievo fiscale diretto nell'anno in cui viene contabilizzata, evitando la necessità di dover presentare dichiarazioni integrative.

Trattandosi di un argomento molto delicato, l’organo amministrativo è stato informato ed ha preso atto delle seguenti caratteristiche della nuova possibilità di correggere – con valenza anche fiscale - eventuali errori commessi nella redazione del bilancio con le seguenti ulteriori precisazioni:

- solo per i soggetti che sottopongono obbligatoriamente il bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti, al ricorrere di alcune specifiche condizioni assumono rilevanza fiscale ai fini Ires e Irap gli errori contabili non rilevanti;
- più specificatamente, tali errori vengono presi in considerazione a condizione che la correzione sia stata effettuata:
 - a) entro la data di chiusura dell'esercizio successivo a quello in cui i relativi elementi, patrimoniali o reddituali, sono stati erroneamente rilevati o avrebbero dovuto esserlo;
 - b) prima che i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza della data di inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.
- ai soli fini Irap è prevista, quale ulteriore condizione per la rilevanza fiscale di tali componenti reddituali, che sia il valore della produzione netta relativo al periodo d'imposta in cui è effettuata la correzione sia quello in cui i relativi elementi, patrimoniali o reddituali, avrebbero dovuto essere correttamente rilevati, non siano negativi, anche non tenendo conto dei già menzionati elementi (*articoli 4 e 7*).

Chiarito quanto sopra, ai fini della redazione del bilancio qui oggetto di commento, le norme fiscali non hanno subito altre rilevanti variazioni rispetto a quelle che erano state introdotte dalla legge di bilancio per il 2025 (*l’IRES “premiata” al 20% anziché al 24% in caso di reinvestimento degli utili in beni dell’industria 4.0 e 5.0 e di incrementi occupazionali e il requisito*

della tracciabilità per poter dedurre dal reddito imponibile i rimborsi delle spese di trasferta ai dipendenti e delle spese di rappresentanza ed omaggi).

CASI ECCEZIONALI EX ART. 2423 quinto comma, del Codice Civile

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe per la rappresentazione veritiera e corretta del presente bilancio ai sensi del quinto comma dell'articolo 2423 del Codice Civile.

CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe ai criteri di valutazione ai sensi del secondo comma dell'articolo 2423-bis del Codice Civile.

PROBLEMATICHE DI COMPARABILITA' E ADATTAMENTO

Ai sensi dell'art. 2423-ter del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con quelle dell'esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce del prospetto economico e patrimoniale per la loro comparazione sinottica del biennio oggetto di commento..

Criteri di valutazione applicati

Ribadendo quanto già scritto al capitolo "CRITERI DI REDAZIONE", l'unica deroga ai criteri di valutazione previsti dall'articolo 2426 è contenuta nel penultimo comma dell'articolo 2435-bis secondo il quale le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere **(a)** i titoli al costo di acquisto (*num. 9 del primo comma dell'art. 2426*); **(b)** i crediti al valore di presumibile realizzo e **(c)** i debiti al valore nominale (*num. 8 del primo comma dell'art. 2426*)..

Altre informazioni

Valutazione poste in valuta

La società non ha iscritta nell'Attivo e/o nel Passivo alcuna posta in valuta.

Impatto fiscale.

Come già accennato più sopra, il decreto delegato di riforma IRPEF-IRES (D.Lgs. 192/2024) ha cercato di eliminare alcune complessità operative connesse al "doppio binario" tra la disciplina civilistica e quella fiscale per la valutazione delle poste in valuta diversa dall'Euro iscritte nel bilancio, dando così rilevanza anche ai fini fiscali delle differenze di cambio da valutazione per le posizioni in essere alla chiusura dell'esercizio.

L'allineamento è stato ottenuto attraverso l'abrogazione del comma 3 dell'art. 110 del TUIR, ad opera dell'art. 9, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 192/2024.

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società, ai sensi dell'art. 2427 n. 6-ter, attesta che nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a termine.

Nota integrativa abbreviata, attivo

I valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2426 ed in conformità dei principi contabili italiani, seppur tenendo conto delle semplificazioni concesse da già ricordato articolo 2435-bis. In ogni modo, nelle singole sezioni sono indicati i criteri applicati nello specifico.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, oltre che le spese pluriennali, sono sempre iscritte nell'attivo al costo di acquisto e sono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura: i correlati valori, raggruppati in classi omogenee per natura, risultano esposti al netto dei fondi di ammortamento. Non esistono beni considerati ad utilizzazione illimitata nel tempo.

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta ripartizione del costo sostenuto lungo la vita utile delle spese capitalizzate.

Voci immobilizzazioni immateriali	coefficiente
Avviamento pagato per acquisto del ramo d' azienda "Galeno Sas" di Somma Lombardo (anno 2019 – sesto anno di diciotto – vedasi nota)	1/18 (5,55%)
Ristrutturazione e ripristini sulla sede di Cinisello Balsamo	Rapportato alla durata del contratto di locazione: coefficiente medio 5,52%
Concessioni e licenze	20,00%
Spese societarie	20,00%
Diritti di brevetto ed opere dell'ingegno	33,00%
Software capitalizzato	20,00%

Il criterio di ammortamento di queste categorie è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, anche tenendo conto della residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singola posta.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, n. 72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti, non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria.

Si evidenzia inoltre che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice Civile in quanto, come previsto dal principio contabile O.I.C. 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali.

Notazione specifica per l'ammortamento dell'avviamento indicato alla prima riga del prospetto di cui sopra.

Il valore "lordo" dell'avviamento iscritto alla voce B-I) dell'attivo di euro **1.989.707** corrisponde al costo storico sostenuto a questo titolo per l'acquisto del ramo d'azienda ceduto dalla società "Galeno s.a.s di Scordato Rosa & C.", codice fiscale 02063900126, avente in oggetto l'attività di "Poliambulatorio Medico Specialistico" e svolta in una parte di più ampio

complesso immobiliare sito in Somma Lombardo (VA), via Generale C.A. Dalla Chiesa n.15/17: quanto precisato risulta dall'atto rogito Notaio Andrea De Costa del 17 dicembre 2019 suo rep. 8937/4761 avente effetto dal 1° gennaio 2020. Pertanto il valore netto (post 6 anni/esercizi trascorsi), ammonta ad euro 1.326.029, dopo aver accantonato ammortamenti per euro 663.678 (quota annuale di euro 110.628).

L'organo amministrativo, tenendo conto del disposto contenuto al punto 6) del primo comma dell'articolo 2426 del codice civile, conferma che tale valore è stato acquisito (I) a titolo oneroso e (II) è pari all'effettivo costo sostenuto.

Per il particolare tipo di attività svolta, della posizione geografica in cui è situata l'azienda, delle autorizzazioni di cui era in possesso al momento dell'acquisto e delle oggettive potenzialità di sviluppo in presenza di tali caratteristiche, nonché della vicinanza con la sede di Cinisello Balsamo e, infine, della capacità di aumentare il cosiddetto "budget" da convenzione con l'A.T.S. Insubria, ma – e per contro - dovendo tenere conto degli importanti interventi per allineare gli standards qualitativi adottati da tutte le altre società facenti parte del gruppo, l'organo amministrativo aveva individuato in 18 (diciotto) anni il periodo massimo di tempo in cui ripartire il costo sostenuto. Alla scelta iniziale compiuta, ancora di più alla luce di quanto sopra riassunto e come già deciso per i precedenti quattro esercizi, non si è reputato logico rettificare il periodo di ammortamento originariamente deciso.

Immobilizzazioni materiali

I beni appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni materiali sono stati rilevati alla data in cui è avvenuto il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi alla loro acquisizione e risultano iscritti in bilancio al costo di acquisto, aumentato degli oneri accessori sostenuti fino alla loro entrata in funzione.

Anche tali beni risultano esposti nell'attivo di bilancio al netto dei fondi di ammortamento raggruppati in classi omogenee per natura.

Il loro valore contabile è stato ripartito tra gli esercizi nel corso dei quali gli stessi verranno utilizzati. Tale procedura è attuata mediante lo stanziamento sistematico a conto economico di quote di ammortamento corrispondenti a piani prestabiliti, definiti al momento in cui il bene è reso disponibile e pronto all'uso, con riferimento alla presunta residua possibilità di suo utilizzo. Non esistono beni considerati ad utilizzazione illimitata nel tempo.

Si precisa che detti piani sono stati oggetto di verifica annuale e non risultano variati rispetto a quelli applicati nell'esercizio precedente.

L'ammortamento delle immobilizzazioni materiali è stato operato sulla base dei seguenti coefficienti annuali:

Voce delle immobilizzazioni materiali	Coefficienti
Impianto telefonico	25,00%
Impianti generici	15,00%
Impianto di condizionamento	8,00%
Attrezzatura specifica	12,50%
Attrezzatura generica	15,00%
Mobili ed arredi	10,00%
Macchine d'ufficio elettroniche	20,00%
Telefonia mobile	20,00 %
Automezzi	20,00%

Le eventuali dismissioni di beni strumentali per cessioni o rottamazioni avvenute nel corso dell'esercizio hanno comportato l'eliminazione del valore residuo dell'attivo di bilancio e la rilevazione della correlata plusvalenza o minusvalenza.

Si evidenzia che non si è reso necessario operare ulteriori svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 in quanto, come previsto dal principio contabile O.I.C. n. 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali.

Movimenti delle immobilizzazioni

Nel presente paragrafo si espongono i movimenti previsti dalla tassonomia XBRL riguardanti le immobilizzazioni immateriali e materiali.

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni viene specificato:

1. il costo storico;
2. il fondo di ammortamento;
3. le eventuali acquisizioni, riclassificazioni contabili, eliminazioni del valore residuo a seguito di dismissioni di beni strumentali avvenute nel corso dell'esercizio;
4. le eventuali rivalutazioni e svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;

il valore della consistenza finale suddiviso tra costo storico e fondo di ammortamento.

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio				
Costo	4.326.963	3.740.072	3.933.452	12.000.487
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	2.049.522	2.395.188		4.444.710
Valore di bilancio	2.277.441	1.344.884	3.933.452	7.555.777
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizioni	256.714	443.136	-	699.850
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)	-	55.268	-	55.268
Ammortamento dell'esercizio	341.582	372.080		713.662
Totale variazioni	(84.868)	15.788	-	(69.080)
Valore di fine esercizio				
Costo	4.583.677	3.933.516	3.933.452	12.450.645
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	2.391.104	2.572.844		4.963.948
Valore di bilancio	2.192.573	1.360.672	3.933.452	7.486.697

I principali investimenti in beni immateriali e materiali – escludendo quelli per mere sostituzioni di beni obsoleti e per piccole attrezzature e dotazioni - sono stati i seguenti.

- **beni immateriali:**

- 1) acquisto di know-how tecnico per euro 100.000 (stima della sua utilità in tre anni);
- 2) l'acquisto di un package di software (Voyager LX1) per applicazioni di Intelligenza Artificiale per complessivi euro 133.958;
- 3) gli altri incrementi hanno riguardato incrementi di moduli aggiuntivi di software già in uso per euro 22.756.

- **beni materiali:**

- 1) l'incremento principale riguarda l'acquisto di attrezzature specifiche (in parte agevolate con credito di imposta ex normativa relativa alla cosiddetta "Industria 4.0) per complessivi euro 395.834 ;

- **Immobilizzazioni Finanziarie:**

Le immobilizzazioni finanziarie sono rimaste immutate e sono riferite unicamente alla partecipazione totalitaria nella già citata società “Centro Diagnostico Comense – CDC Comense Srl” iscritta allo stesso valore originario corrispondente al suo costo di acquisizione avvenuta nell’esercizio 2020 e comprensivo di tutte le spese accessorie.

Non sono mutate le ragioni alla base della sua iscrizione né sono sorte nuove ragioni tali da dover procedere ad una sua revisione e ciò indipendentemente dall’operatività richiesta per la redazione del bilancio e delle sue rettifiche connesse dalla definizione del disavanzo da consolidamento.

Contributo sotto forma di credito di imposta sui nuovi investimenti: Crediti e Risconti passivi.

La società ha fruito dei crediti fiscali detassati previsti in presenza di investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali nuovi aventi i requisiti fissati dalla normativa vigente per il loro riconoscimento quale contributo in conto impianti non soggetto ad alcuna imposizione fiscale.

Per completezza si chiarisce che l’importo totale del contributo è stato ripartito fra **(i)** i “proventi di competenza dell’esercizio” ed iscritto alla voce A-5) del Conto Economico e **(ii)** i “proventi di competenza degli esercizi futuri” ed iscritto nei “risconti passivi” alla voce “E” del Passivo.

L’uso dei risconti passivi si è reso necessario per rilevare correttamente la competenza del contributo in diretta correlazione all’iscrizione delle quote di ammortamento stanziato nell’esercizio su ogni bene strumentale cui il contributo si riferisce.

Il contributo connesso ai contratti di leasing, pur trattato con lo stesso metodo, è stato suddiviso fra i vari esercizi sulla base della durata dei contratti stessi.

Chiarito quanto sopra, i valori presenti nel Bilancio derivanti dal trattamento contabile del contributo sono i seguenti;

- negli “Altri proventi” della voce A-5) del conto economico: Euro 173.603 riferiti alle quote di contributo di competenza economica dell’esercizio sempre in diretta correlazione con i piani di ammortamento (od alla durata degli eventuali contratti di leasing) dei beni cui si riferiscono;
- fra i Crediti (Voce C dell’Attivo): Euro 141.799 pari al credito complessivo residuo esistente al 31 dicembre 2025 utilizzabile in compensazione cosiddetta “orizzontale” con i debiti che confluiranno nei modelli F24 ammessi alla compensazione;
- nei Risconti Passivi (Voce E) del Passivo): Euro 332.574 pari alle quote dei contributi riconosciuti di competenza economica degli esercizi successivi in diretta correlazione ai piani di ammortamento *(od alla durata del contratto di leasing)* dei beni cui si riferiscono.

Questa impostazione risulta coerente con la più accreditata dottrina anche fiscale vigente al momento in cui si è impostato il bilancio ed evita di conteggiare le quote di ammortamento sui beni strumentali già al netto del contributo: infatti essendo totalmente detassato, creerebbe ulteriori difficoltà operative nella gestione delle variazioni in diminuzione dal reddito fiscale.

Operazioni di locazione finanziaria

L’unico bene acquisito tramite contratto di locazione finanziaria ancora in essere al 31 dicembre 2025 e scadente a metà dell’anno 2027 è relativo a una risonanza magnetica installata nella sede di Somma Lombardo.

La sua rappresentazione contabile nel bilancio è rimasta la stessa di quella degli esercizi precedenti tramite l'utilizzo del cosiddetto "metodo patrimoniale" che produce la rilevazione dei canoni di leasing tra i costi di esercizio nella voce B8) del conto economico.

Nonostante che il D.Lgs. n. 139/2015 avesse rafforzato il principio della "prevalenza della sostanza sulla forma introducendo il n. 1-bis del comma 1 dell'articolo 2423-bis (*secondo cui "la rilevazione e la presentazione delle voci deve essere fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto"*) - il Codice Civile e gli O.I.C. impongono ancora la rilevazione delle operazioni di leasing finanziario secondo il citato "metodo patrimoniale" anziché secondo il cosiddetto "metodo finanziario" adottato dai principi contabili internazionali (*IAS 7, sostituito dal 1 gennaio 2019 dall' IFRS 16*).

Vengono di seguito riportati gli ulteriori dettagli previsti dalla normativa civilistica.

	Importo
Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio	379.687
Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio	84.375
Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio	162.364
Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo	1.617

Attivo circolante

Gli elementi dell'attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8) a 11-bis dell'articolo 2426, ovviamente per le fattispecie esistenti, ma con le eccezioni semplificative contenute nell'articolo 2435-bis, come evidenziato nelle premesse generali.

In dettaglio vengono commentate le voci dell'attivo presenti nel Bilancio.

Rimanenze

Le rimanenze iscritte alla voce C-I) sono unicamente costituite da materiale definibile "accessorio" all'attività principale e riguardano, nello specifico, materiale medico e di consumo (*beni di cancellaria, di pulizia e di manutenzione*). Come risulta evidente dalla loro entità monetaria, tali valorizzazioni non hanno mai costituito un elemento rilevante nella struttura dell'attivo patrimoniale dell'impresa (*circa lo 0,50%*): per tale ragione la valutazione è stata effettuata al costo medio di acquisto dell'esercizio, reputato coerente con la normativa civile e fiscale vigente.

Crediti iscritti nell'attivo circolante

I crediti iscritti nell'attivo circolante sono stati valutati al presumibile valore di realizzo, avvalendosi della facoltà di non applicazione del criterio del costo ammortizzato concessa dall'art. 2435-bis del Codice Civile; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante lo stanziamento di un fondo svalutazione crediti INDISTINTO dell'ammontare totale di euro 2.552.

Nell'anno 2025 il suddetto fondo è stato azzerato per perdite su crediti e, al termine dell'esercizio, il suo ammontare è stato incrementato di euro 2.552 per la copertura di eventuali crediti in sofferenza, comunque non specificatamente individuati.

L'ammontare dei Crediti verso Clienti ammonta a complessivi euro 519.650: di tale importo complessivo, soltanto una piccolissima parte afferisce i Clienti/Pazienti "privati-diretti", atteso che l'ammontare più rilevante riguarda i crediti verso le compagnie di assicurazione e gli Enti che hanno stipulato polizze o convenzioni assistenziali con i correlati Clienti/Assistiti. Da tale situazione derivano rapporti finanziari e contrattuali sempre più diffusi ed importanti, per i quali l'organo amministrativo – dopo attento monitoraggio – ha in previsione di rivederne l'efficienza, il costo di gestione e, soprattutto, l'

affidabilità/solvibilità dell'Ente che, nella sostanza, diventa una sorta di "delegato al pagamento" per conto dell'Assistito: trattasi in ogni caso di somme che sono sempre più oggetto di attento monitoraggio periodico.

L'importo di euro 150.000 indicato nel prospetto seguente è relativo alla controllata "indiretta" "CDC-MED Srl" di Como, nell'ambito dell'attuazione delle strategie di supporto finanziario condivise all'interno delle società del Gruppo: per completezza si comunica che la società finanziata ha iscritto questo finanziamento fra i Debiti di durata ultra-quinquennale.

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
<i>Crediti</i>									
	Fatture da emettere a Enti	336.619	270.557	-	-	336.619	270.557	66.062-	20-
	Clienti Privati e Convenzionati	285.711	7.764.758	-	-	7.810.326	240.143	45.568-	16-
	Clienti controllate	-	19.375	-	-	7.873	11.502	11.502	-
	Fondo svalutaz. crediti verso clienti	17.922-	17.922	-	-	2.552	2.552-	15.370	86-
	Finanziamenti a CDC MED Srl controllata indiretta	150.000	-	-	-	-	150.000	-	-
	Anticipi a fornitori terzi	26.840	820.653	-	-	846.948	545	26.295-	98-
	Fornitori terzi Estero	22	-	-	-	-	22	-	-
	Crediti vari verso imprese controllate	1.661	1.157	-	-	2.818	-	1.661-	100-
	Depositi cauzionali vari	69.000	-	-	-	-	69.000	-	-
	Cred.v/em.car.cred./deb. altri sist.pag	2.463	21.128	-	-	22.477	1.114	1.349-	55-
	Crediti vari v/Enpam e diversi	5.753	195.348	-	-	84.922	116.179	110.426	1.919
	Prestiti a dipendenti	16.100	-	-	-	6.000	10.100	6.000-	37-
	INAIL c/anticipi	-	411	-	-	-	411	411	-
	Fornitori terzi Italia	483	-	-	-	483	-	483-	100-
	Recupero somme erogate ai dipendenti	440	-	-	-	440	-	440-	100-
	Crediti d'imposta da leggi speciali	161.179	131.966	-	-	151.346	141.799	19.380-	12-
	Erario c/IRES	4.733	1.418	-	-	4.733	1.418	3.315-	70-
	Erario c/IRAP	1.818	-	-	1.818	-	-	1.818-	100-
	Crediti per imposte anticipate	356	-	-	-	356	-	356-	100-
	Arrotondamento	-					1	1	
Totale		1.045.256	9.244.693	-	1.818	9.277.893	1.010.239	35.017-	

Ratei e risconti attivi

I ratei attivi accertati si riferiscono a ricavi ottenuti nell'esercizio successivo ma in parte di competenza del presente esercizio: al 31 dicembre 2025 non sono stati rilevati Ratei Attivi.

I risconti attivi iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale sono stati calcolati nel rispetto della competenza economica dei costi contabilizzati entro la fine dell'esercizio, ma – in parte – relativi a benefici che recheranno negli esercizi futuri: per la loro quasi totalità il conteggio è stato effettuato con il criterio del *pro-rata temporis*.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Risconti attivi	125.729	(12.862)	112.867
Totale ratei e risconti attivi	125.729	(12.862)	112.867

Tra i risconti attivi una delle componenti principali (euro 46.365) è data dal risconto relativo ai cosiddetto “maxi-canone” pagato sui contratto di leasing per l’acquisto della risonanza magnetica già sopra oggetto di commento.

Gli altri risconti attivi sono “ordinari” e si riferiscono a costi di competenza di esercizi futuri (*quote di premi di assicurazione, di canoni di assistenza vari, di spese ed interessi su finanz., bolli auto e vari*).

Oneri finanziari capitalizzati

Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati iscritti a conto economico nel relativo esercizio di competenza, si precisa quindi che, ai fini di quanto richiesto dall'art. 2427 c. 1 n. 8 del Codice Civile, non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità con i principi contabili nazionali; in particolare, per i debiti si richiama in merito a quanto già sopra scritto in tema di valutazione dei crediti con la semplificazione prevista dall’articolo 2435-bis.

Patrimonio netto

Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile O.I.C. 28.

Descrizione	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Arrotond.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
Capitale	110.000	-	-	-	-	-	110.000	-	-
Riserva legale	22.000	-	-	-	-	-	22.000	-	-
Altre riserve	6.143.650	276.508	-	-	-	2-	6.420.156	276.506	5
Utile (perdita) dell'esercizio	276.508	597.463	-	-	276.508	-	597.463	320.955	116
Totale	6.552.158	873.971	-	-	276.508	2-	7.149.619	597.461	9

L’unica variazione presente nel bilancio rispetto ai valori dell’esercizio precedente riguarda la destinazione dell’utile dell’esercizio 2024 di complessivi euro 276.508 alla riserva straordinaria.

Qui di seguito vengono dettagliati gli importi ricompresi nella voce “Altre riserve”.

Descrizione	Tipo riserva	Possibilità di utilizzo	Quota disponibile	Quota distribuibile	Quota non distribuibile
Capitale					
Capitale sociale	Capitale		-	-	-
Totale			-	-	-
Riserva legale					
Riserva legale	Utili	A;B	22.000	-	22.000
Totale			22.000	-	22.000
Altre riserve					
Fondo in sospensione di imposta Art. 33 L.413/1991	Utili	A;B;C	7.080	7.080	-
Riserva straordinaria	Utili	A;B;C	1.413.077	1.413.077	-
Versamento in c/capitale	Capitale	A;B;C	5.000.000	-	-
Totale			6.420.157	1.420.157	-
Totale Composizione voci PN			6.442.157	1.420.157	22.000
LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci; "D" per altri vincoli statutari; "E" altro					

Si evidenzia che nella voce “Altre riserve” è ricompreso un fondo in sospensione di imposta ex art. 33 Legge 413/1991 (riserva da “antico” condono) di euro 7.080 che risulta immutato rispetto agli esercizi precedenti.

La riserva costituita dai versamenti dei soci è una riserva in conto capitale costituita durante il breve periodo di partnership con una compagnia di assicurazione sciolta nel 2020.

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri sono quelli stanziabili a copertura di passività la cui esistenza è ritenuta certa o quantomeno probabile, ma che, alla chiusura dell'esercizio, non sono determinabili nell'ammontare o per la data di accadimento.

La costituzione dei fondi è stata così effettuata in base al libero giudizio dell'organo amministrativo, secondo i principi di prudenza e di competenza più volte citati e, se necessario, basandosi sulle prescrizioni del principio contabile O.I.C. n. 31. Gli accantonamenti che alimentano tali fondi, devono essere rilevati nel conto economico dell'esercizio di competenza, in base al criterio di classificazione per natura.

L'importo residuo iscritto alla voce "B" del passivo ammonta ad euro 20.000 ed è riferito alla stima di un potenziale debito verso la Cassa Previdenziale dei Medici (ENPAM) accantonata sin dall'anno 2015 ed ancora non definito per una decisione unilaterale assunta dall'Ente che aveva "imposto" agli Istituti privati presso cui operano i Medici iscritti alla Cassa di trattenere e versare un'ulteriore quota sui compensi da essi percepiti, obbligando così gli Istituti a diventare una sorta di "sostituti previdenziali" per conto dei Medici senza alcun riferimento a norma di legge. Poiché tale provvedimento aveva suscitato pesanti opposizioni da parte dei Medici, è ancora in essere un contenzioso a livello nazionale circa la debenza o meno di tale quota contributiva e, soprattutto, circa l'obbligatorietà della procedura di sua esazione tramite il "sostituto pagatore." Si precisa infine che tale importo è stato comunque assoggettato ad IRES nell'esercizio di suo accantonamento.

Al 31 dicembre 2025, dopo attenta disamina degli effetti derivanti dall'entrata in vigore del già citato regolamento ex D.M. 232/2023 in tema di valutazione del "rischio sanitario" regolato dalla legge Gelli-Bianco, l'organo amministrativo ha deciso di non iscrivere alcuna somma a tale titolo, atteso che tale regolamento ha avuto pratica attuazione a partire dal 16 marzo 2026: si porrà estrema attenzione su questo delicatissimo argomento in sede di redazione del prossimo bilancio, alla luce dei attesi chiarimenti ministeriali e dottrinari che sono in fase di emanazione.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il Fondo iscritto al 31 dicembre 2025 è stato determinato sommando, per ciascun dipendente, le risultanze dei conteggi del Consulente del Lavoro incaricato di tale adempimento per quanto attiene l'importo che la Società deve corrispondere in caso di risoluzione del contratto, al netto di quanto già trasferito al Fondo di Tesoreria dell'INPS.

La Società ha quindi deciso di confermare ed adottare i principi esposti dall'O.I.C. numero 31 secondo i quali:

1. il "Debitore" nei confronti del Lavoratore è il Fondo di Tesoreria e non il Datore di Lavoro;
2. l'esistenza del diritto di rivalsa al momento dell'erogazione del fondo e l'assenza di obbligazioni da parte della Società (*circolare INPS 70/2007*) conducono alla NON OBBLIGATORIETA' dell'iscrizione in bilancio del credito verso il Fondo di Tesoreria e del corrispondente debito per TFR maturato, ed alla conseguente COMPENSAZIONE fra tali due posizioni contrapposte, procedendo a rilevare a conto economico l'adeguamento maturato nell'esercizio del Fondo TFR direttamente a carico della Società.

Per contro, gli eventuali versamenti effettuati a fondi di previdenza complementare scelti volontariamente dai dipendenti, sono la conseguenza di un obbligo assunto dalla Società: ne deriva che nelle Passività risultano iscritti gli eventuali debiti verso tali enti per le somme ancora da corrispondere alla chiusura dell'esercizio.

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	364.561
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	91.486
Utilizzo nell'esercizio	39.360

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Altre variazioni	(22.572)
Totale variazioni	29.554
Valore di fine esercizio	394.115

La variazione per “Accantonamento” si riferisce alla quota maturata nell’esercizio, al lordo dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR di euro 1.388; in tale somma è altresì compresa la quota a carico destinata ai Fondi complementari.

La variazione per “Utilizzo” si riferisce a (i) le anticipazioni attinte dal Fondo concesse a dipendenti e (ii) a somme dovute per cessazione del rapporto di lavoro.

Le “Altre variazioni” si riferiscono:

- al versamento delle quote maturate nell’esercizio a fondi complementari per euro -21.184;
- all’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR per euro -1.388.

Debiti

I debiti, sempre in deroga al criterio del “costo ammortizzato”, sono valutati al loro valore nominale, non essendo presenti debiti in valute diverse dall’euro e ciò sempre secondo quanto concesso dall'articolo 2435-bis del Codice Civile rispetto al criterio fissato dal punto 8 dell'art. 2426.

Di seguito viene riportato il dettaglio della composizione della voce in commento.

Descrizione	Dettaglio	Consist. iniziale	Increment.	Spost. nella voce	Spost. dalla voce	Decrem.	Consist. finale	Variaz. assoluta	Variaz. %
<i>Debiti</i>									
	Finanz.a medio /lungo termine bancari	1.046.802	395.474	-	-	847.204	595.072	451.730-	43-
	Fornitori terzi Italia	377.268	3.413.290	-	-	3.441.974	348.584	28.684-	8-
	Fornitori terzi Estero	-	41.100	-	-	15.700	25.400	25.400	-
	Fornitori imprese controllate	-	16.524	-	-	12.983	3.541	3.541	-
	Fornitori imprese sorelle	5.123	37.689	-	-	37.682	5.130	7	-
	Fatture da ricevere da fornitori terzi	934.327	857.681	-	-	931.671	860.337	73.990-	8-
	Fatture da ricevere da controllate	-	10.158	-	-	-	10.158	10.158	-
	Note credito da ricevere da fornit. terzi	1.829-	1.829	-	-	1.530	1.530-	299	16-
	Clienti terzi Italia pagamenti sospesi	32	281	-	-	-	313	281	878
	Anticipi da clienti terzi e fondi spese	-	63.516	-	-	63.287	229	229	-

Erario c /liquidazione IVA	202	33.798	-	-	31.369	2.631	2.429	1.202
Erario c/riten.su redd.lav.dipend. e ass.	31.826	148.969	-	-	160.749	20.046	11.780-	37-
Erario c/rit.redd. lav.aut.,agenti, rappr.	47.335	551.888	-	-	531.948	67.275	19.940	42
Erario c/imposte sostitutive su TFR	404	1.388	-	-	1.513	279	125-	31-
Addizionale regionale	1.484	16.754	-	-	17.819	419	1.065-	72-
Addizionale comunale	483	9.237	-	-	9.648	72	411-	85-
Erario c/IRAP	-	27.192	1.818-	-	11.897	13.477	13.477	-
Debito per imp. bollo su fatt. elettr.	3.296	57.322	-	-	60.486	132	3.164-	96-
INPS dipendenti	61.368	431.900	-	-	433.236	60.032	1.336-	2-
INPS collaboratori	1.008	12.643	-	-	12.643	1.008	-	-
INAIL dipendenti /collab.(da liquidare)	152	7.255	-	-	7.406	1	151-	99-
INPS c /retribuzioni differite	15.761	22.902	-	-	15.761	22.902	7.141	45
Debiti v/fondi previdenza complementare	5.279	21.902	-	-	20.388	6.793	1.514	29
Enti previdenziali e assistenziali vari	32.989	104.076	-	-	42.265	94.800	61.811	187
Debiti diversi verso imprese controllate	-	1.004	-	-	120	884	884	-
Debiti diversi verso impr. controllanti	-	135	-	-	135	-	-	-
Debiti diversi verso imprese sorelle	66	20	-	-	87	1-	67-	102-
Personale c /retribuzioni	89.264	1.061.588	-	-	1.074.951	75.901	13.363-	15-
Dipendenti c /retribuzioni differite	56.593	79.238	-	-	56.593	79.238	22.645	40
Debiti v /amministratori	3.169	50.821	-	-	50.046	3.944	775	24
Debiti v /collaboratori	-	995	-	-	995	-	-	-
Sindacati c /ritenute	-	62	-	-	26	36	36	-

Deb.v/em.car. cred./deb.altri sist.pag	-	137	-	-	137	-	-	-
Debiti per acquisto know how e vari	30.688	162.082	-	-	115.310	77.460	46.772	152
Arrotondamento	1-					-	1	
Totale	2.743.089	7.640.850	1.818-	-	8.007.559	2.374.563	368.526-	

Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2427, c. 1 n. 6 del Codice Civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da garanzie reali.

	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
Ammontare	2.374.563	2.374.563

Viene qui precisato che al 31/12/2025 non esistono debiti scadenti oltre i 5 anni.

Tutti i valori riportati come scadenti oltre l'esercizio successivo sono riferiti a tre finanziamenti bancari con rate residue di complessivi euro 595.072, di cui 199.598 scadenti oltre 12 mesi.

Ratei e risconti passivi

Anche i ratei e risconti passivi sono stati calcolati sulla base del principio della competenza economica prevalentemente basata sul metodo del "pro-rata temporis" per tutti i costi (*per i ratei*) ed i ricavi (*per i risconti*) comuni a più esercizi.

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei passivi	4.563	(817)	3.746
Risconti passivi	374.211	(41.637)	332.574
Totale ratei e risconti passivi	378.774	(42.454)	336.320

Come già chiarito in precedente capitolo, i risconti passivi sono riferiti alle quote del contributo in conto impianti correlato al credito di imposta sui nuovi investimenti imputati nel rispetto dello stesso criterio utilizzato per lo stanziamento delle quote di ammortamento su ogni bene strumentale cui si riferiscono; per quanto concerne l'unico contratto di leasing in essere, il contributo risulta suddiviso in quote annuali sulla base della durata del contratto di leasing.

Questa impostazione, coerente con la più accreditata dottrina anche fiscale, vigente al momento in cui si è impostato il bilancio, evita di conteggiare le quote di ammortamento sui beni strumentali già al netto del contributo che, essendo totalmente detassato, creerebbe ulteriori difficoltà operative nella gestione delle variazioni in diminuzione dal reddito fiscale.

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Il conto economico fornisce una rappresentazione delle operazioni avvenute nell'esercizio e che influenzano direttamente il risultato netto economico, mediante la sintesi dei componenti positivi e negativi riclassificati secondo le voci di bilancio previste dall'Art. 2425. Tali componenti risultano iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall'articolo 2425-bis e distinti per natura a seconda della loro genesi rispetto all'attività svolta dall'impresa: caratteristica dell'attività (*A-B*), finanziaria (*voce C*) e per le eventuali rettifiche di valore delle attività finanziarie (*voce D*).

Per la particolare attività svolta (*servizi di diagnostica medica*) i ricavi rilevati nella voce A1 sono interamente riferiti a corrispettivi per prestazioni di servizi. Come già scritto, essi sono stati contabilizzati al momento dell'ultimazione dei servizi fruiti dai Clienti ai sensi del comma 1 dell'articolo 2425-bis indipendentemente dalla loro formalizzazione nel documento fiscale "per eccellenza" (*la fattura*). Con lo stesso criterio e quale logica conseguenza sono stati iscritti i costi relativi ai servizi ricevuti, con particolare riferimento a quelli per prestazioni rese da professionisti abilitati alle arti sanitarie.

Pertanto, ad integrazione di comprova di quanto esposto nelle premesse in merito alla decisione di rinvio dell'assemblea per l'approvazione del Bilancio nel più ampio termine dei 180 giorni e sulla base di quanto appena chiarito, fra i crediti iscritti nell'attivo sono stati iscritti euro 270.557 per "Fatture da emettere" di cui euro 263.844 alle due Aziende Sanitarie Locali della Lombardia convenzionate con la società.

Su questo argomento è già stata evidenziata una criticità concernente le ormai "solite" difficoltà avute nell'accertamento "definitivo" dei crediti per le prestazioni eseguite in forza delle convenzioni in essere con le Agenzie per la Tutela della Salute di Milano Città Metropolitana e Insubria sempre più in difficoltà nel fornire "per tempo" i valori riconosciuti rispetto alla cosiddetta "produzione svolte per anno solare" ed al "budget" attribuito per lo stesso periodo di tempo: è un problema molto delicato che potrà generare sempre maggiori differenze fra i valori stimati e quelli definitivamente riconosciuti.

Chiarito ciò, si precisa che, in via residuale, l'attività caratteristica svolta include anche la cosiddetta attività "accessoria" (*Voci A5 e B14 del conto economico*) costituita dalle operazioni che generano componenti positivi e negativi collegati indirettamente all'attività caratteristica e che non rientrano nelle altre tre fattispecie (*voci C e D*) oltre agli eventuali costi non di competenza dell'esercizio, riclassificati per natura nella corretta voce di appartenenza.

Nota particolare per la contabilizzazione a conto economico del costo per I.V.A. indetraibile da "pro-rata" in presenza di operazioni attive esenti da I.V.A.

Come è noto, i ricavi "tipici" della società – ai fini dell'I.V.A. - sono fatturati senza applicare tale imposta, trattandosi di operazioni ESENTI secondo quanto previsto dal numero 18) dell'articolo 10 del DPR 633/1972. Tale tipologia di operazioni genera l'impossibilità di poter detrarre l'I.V.A. addebitata dai Fornitori sulle fatture ricevute nella stessa percentuale di incidenza fra le citate operazioni attive esenti ed il totale del volume di affari di tutte le operazioni attive, incluse quindi quelle assoggettate ad IVA (cosiddetto meccanismo del "pro-rata").

Anche nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, si è mantenuta la stessa modalità di rilevazione del costo per IVA indetraibile da "pro-rata": alla voce B14) del conto economico l'IVA indetraibile da pro-rata dell'esercizio 2025 ammonta ad euro 272.730, rispetto ad euro 313.739 del 2024.

Valore della produzione

Il capitolo che segue intende entrare più nel dettaglio di quanto esposto per sommi capi nel capitolo precedente.

Pur se la trattazione dei sotto riportati argomenti non è obbligatoria, è stato reputato logico ed opportuno fornire le seguenti ulteriori informazioni per meglio comprendere e giudicare il significato sostanziale dei valori presenti nel bilancio.

Il risultato netto del periodo compreso fra il 1° gennaio 2025 ed il 31 dicembre 2025 è costituito da un utile netto di euro 597.463.

Come già avvenuto per le relazioni degli anni precedenti, si comunica che, l'attività di istituto di diagnostica medica svolta dalla società non risulta variata ed è coerente con l'oggetto sociale indicato nello statuto pubblicato al registro imprese e dichiarato ai fini fiscali; in particolare i proventi istituzionali pari ad euro 8.473.492 risultano iscritti alla voce A1 del conto economico ed afferiscono allo svolgimento di tale attività.

Nella voce A5) i contributi di competenza dell'esercizio di totali euro 173.603 sono riferiti alla rilevazione della quota del credito di imposta su acquisto di beni strumentali di competenza dell'esercizio calcolata con il metodo indiretto e quindi stornata dai risconti passivi.

Costi della produzione

Si reputa che le informazioni già fornite in merito all'andamento dell'esercizio 2025 e prospettive sia già di per sé sufficiente per rendersi conto dell'andamento e della composizione sostanziale dei costi dell'esercizio 2025.

Ad abundantiam si precisa che i costi e gli oneri dell'esercizio sono imputati per competenza e riclassificati secondo natura, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, nel rispetto del principio di correlazione costi - ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci coerentemente con quanto previsto dal principio contabile O.I.C. 12.

Proventi e oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio e risultano composti in positivo da **(i)** 6.834 euro per interessi attivi riconosciuti sui conti correnti bancari ordinari (*euro 5.454*) e da interessi attivi maturati su depositi cauzionali (*euro 1.380*) e in negativo da **(ii)** 10.236 euro per interessi passivi dovuti su finanziamenti bancari; sono altresì ricompresi negli oneri finanziari 89 euro per interessi di dilazione pagamento imposte.

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali

Oltre a quanto già commentato negli altri specifici punti del presente documento, nel corso del presente esercizio non sono sorte componenti positive e/o negative derivanti da eventi di entità od incidenza eccezionali o, comunque non prevedibili: le uniche componenti definibili quali "sopravvenienze" (attive o passive) si riferiscono a minori o maggiori costi per fatture da ricevere dell'esercizio precedente o a minori o maggiori ricavi relativi alle fatture da emettere dell'esercizio precedente rispetto ai conteggi definiti riconosciuti dalle due A.T.S. di competenza e già ampiamente commentate.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Imposte sul reddito dell'esercizio

Non risultano iscritte imposte dirette sul reddito della società (I.R.E.S.) avendo preso atto che la base imponibile IRES risulta negativa in presenza di variazioni fiscali poste in diretta diminuzione del risultato civilistico "pre-tax".

Risulta invece iscritta l'imposta corrente I.R.A.P. dell'esercizio determinata sulla sua specifica base imponibile pari al 3,90% di euro 650.606 e così per iscritti euro 25.374.

Imposte differite e anticipate

Nel corso dell'esercizio non si sono rilevate imposte cosiddette "temporanee" (*differite e/o anticipate*).

L'unica variazione iscritta in bilancio riguarda l'IRES del 24% conteggiata sull'accantonamento al fondo svalutazione crediti di 1.483 euro non deducibile fiscalmente in anni precedenti ed utilizzato a copertura perdite 2025.

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti

	IRES
A) Differenze temporanee	
Totale differenze temporanee deducibili	1.483
Differenze temporanee nette	(1.483)
B) Effetti fiscali	
Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio	(356)
Imposte differite (anticipate) dell'esercizio	356

Dettaglio delle differenze temporanee deducibili

Descrizione	Importo al termine dell'esercizio precedente	Variazione verificatasi nell'esercizio	Aliquota IRES	Effetto fiscale IRES
Accantonamento fondo svalutazione crediti tassato	1.483	(1.483)	24,00%	356

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dal Codice Civile.

Dati sull'occupazione

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la media giornaliera: il valore esatto della media annuale è di 45,07 unità, conteggiate nel rispetto della procedura cosiddetta “U.L.A. (Unità Lavorativa Anno)”.

	Numero medio
Impiegati	43
Operai	2
Totale Dipendenti	45

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

Nel seguente prospetto sono esposte le informazioni richieste dall'art. 2427 n. 16 del Codice Civile, precisando che non esistono somme dovute ad anticipazioni né crediti verso tali cariche sociali e che non sono stati assunti impegni per conto dell'organo amministrativo per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate.

Si precisa che i compensi infra indicati sono esclusivamente di natura fissa e riferiti al compenso “puro” attribuito dall'assemblea agli organi sociali e pertanto nei due valori infra indicati non si tiene conto:

- degli oneri previdenziali ed infortunistici accessori al compenso;
- delle spese di viaggio e trasferta regolarmente addebitate con il metodo “a piè di lista”.

	Amministratori	Sindaci
Compensi	50.400	15.000

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Non esistono impegni, garanzie o passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, fatta eccezione per gli impegni connessi al contratto di leasing in corso già trattato in apposito commento relativo alle Immobilizzazioni Materiali.

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Ai sensi del sesto comma dell'art. 2435–bis si ricorda che l'informativa richiesta dal punto 22-bis dell'articolo 2427 può essere limitata alle sole operazioni realizzate, direttamente o indirettamente, con i maggiori azionisti (rectius “Soci”) e a quelle con i membri degli organi di amministrazione e di controllo.

Chiarito ciò, si premette ancora che il punto 22-bis su citato richiede l'informativa soltanto se le operazioni con parti definite correlate siano state concluse a condizioni **NON** normali di mercato.

Per mera completezza e massima trasparenza, atteso che tutte le operazioni con parti correlate, ivi comprese quelle costituite da Soci e/o amministratori sono avvenute a condizioni NORMALI di mercato e risultano indicate in modo separato nello stato patrimoniale, si riportano qui di seguito le posizioni debitorie e creditorie esistenti al 31 dicembre 2025 con le società

Crediti verso Società del Gruppo:

- Debiti verso Società del Gruppo:**

- Componenti positivi da operazioni verso Società del Gruppo:**

- Componenti negativi da operazioni verso Società del Gruppo:**

- ## Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Osservazioni generali in merito all'andamento della gestione dell'esercizio 2025 e prospettive per il 2026.

Semmai le cause che possono ostacolare il perseguimento della continuità aziendale e dei programmi di sviluppo ulteriore dell'attività per migliorare l'efficienza interna e la redditività da reimpiegare in investimenti tecnologicamente avanzati, sono da ricercare (1) nell'attuale e constatato calo di medici e di tecnici operatori che generano anche scelte e provvedimenti delle Aziende Sanitarie pubbliche tese a disincentivare le collaborazioni professionali verso il settore privato ed a favorirne l'

assunzione presso le strutture pubbliche nonché (2) nelle ultime modificazioni apportate alla legge n. 24 dell'8 marzo 2017 (cosiddetta "Gelli-Bianco") in tema di responsabilità civili e penali e di obbligo di attivare un sistema interno di "risk management" per determinare un fondo rischi adeguato a quello c.d. sanitario (dato dalla probabilità che un paziente subisca un danno o un disagio involontario, imputabile alle cure mediche o all'assistenza prestata, anziché alla sua patologia di base) qualora la copertura dell'eventuale polizza sanitaria sottoscritta non fosse sufficiente: questa problematica dovrà essere attentamente valutata e gestita nel corso dell'esercizio 2026, atteso che anche gli aspetti contabili e valutativi che ne conseguiranno dovranno essere adeguati alle tesi dottrinarie sinora condivisi in tema di modalità di determinare i fondi rischi, sinora riferiti ad eventi già accaduti nell'esercizio, mentre la nuova norma parrebbe obbligare a tener conto anche dell'entità dei rischi probabili FUTURI..

Imprese che redigono il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui si fa parte in quanto impresa controllata

Non risulta presente la fattispecie di cui all'art. 2427 n. 22-sexies del Codice Civile. Per completezza si conferma che la società "partecipa" e "rientra" nel perimetro di consolidamento della capogruppo FIN-CI Spa, pertanto per la redazione di tale bilancio, anche l'organizzazione amministrativa della società è stata coinvolta nella attività di controllo e di riscontro delle procedure adottate richieste dalla società di revisione incaricata per tale adempimento,

	Insieme più piccolo
Nome dell'impresa	FIN-CI S-p.a.
Città (se in Italia) o stato estero	Torino
Codice fiscale (per imprese italiane)	04807400017
Luogo di deposito del bilancio consolidato	Torino

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile

Si attesta che non risultano sottoscritti strumenti finanziari derivati.

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ai sensi dell'art. 2497-bis c. 4 del Codice Civile, si attesta che la società non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento.

Azioni proprie e di società controllanti

Per la natura giuridica della società e per espressa previsione di legge (*Art. 2474 del Codice Civile*) non è possibile disporre di operazioni su proprie quote del capitale sociale (*Art. 2474 del Codice Civile*) come invece consentito per le società per azioni. Inoltre, ai sensi di quanto previsto ai numeri 3 e 4 del terzo comma dell'articolo 2428 cui rinvia l'art. 2435-bis, si conferma che la società non detiene e non ha posseduto azioni o quote dell'attuale società controllante (*RIBA Spa*).

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Il termine per l'approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2025 rappresenta anche il termine entro cui le imprese che inseriscono l'informativa sulle erogazioni pubbliche percepite nella Nota integrativa devono adempiere ai relativi obblighi di trasparenza, disciplinati dalla norma su titolata.

Tali obblighi sono stati recentemente confermati dall'art. 22 comma 4 del D.Lgs.184/2025 (c.d. "codice degli incentivi") con lo scopo di "inserire le norme vigenti introdotte in un approccio di sistema".

Per contro, la disposizione che avrebbe dovuto prevedere l'abrogazione del comma 125-bis del art. 1 della legge 124/2017 e, quindi, la soppressione degli obblighi di informativa per tutte le imprese, a prescindere dalle dimensioni, originariamente contenuta nello schema di decreto legge intitolato "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione", non è stata inserita nella versione definitiva del provvedimento di cui al D.L. 19/2026 (anche chiamato Decreto Semplificazioni).

Da tutto quanto sopra deriva che le modalità di rendicontazione degli importi percepiti nel 2025 da effettuarsi nel 2026 non sono variate rispetto a quelle previste per gli importi percepiti nel 2024 e da rendicontarsi nel 2025.

Si premette che in ogni caso sono esclusi dall'obbligo di informativa:

- i. gli aiuti già presenti nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (*RNA*) accessibile tramite web al link <https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>;
- ii. gli aiuti di valore inferiore a mille Euro: a tal proposito si segnala che ancora oggi esistono due diverse interpretazioni su come calcolare questa soglia:
 - secondo il Ministero del Lavoro, il limite va riferito al totale dei vantaggi pubblici ricevuti;
 - secondo l'Assonime, il limite va riferito al totale dei vantaggi ricevuti da un medesimo soggetto;
- iii. gli aiuti ricevuti sulla base di un regime generale, cioè che NON derivano da un rapporto diretto e bilaterale tra ente pubblico e beneficiario, ma sono accessibili a tutti i soggetti che soddisfano determinati requisiti oggettivi, quali ad esempio: (a) i crediti d'imposta automatici previsti per intere categorie di contribuenti (*come il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali*); (b) le deduzioni o le detrazioni fiscali previste dalla normativa generale (*superbonus, ecobonus*); (c) i contributi a fondo perduto erogati durante l'emergenza Covid a tutte le imprese di determinati settori; (d) le tariffe incentivanti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; (e) le agevolazioni per l'assunzione di determinate categorie di lavoratori.

Premesso quanto sopra, si comunica che non esistono fattispecie di contributi erogati da Enti Pubblici nel corso del 2025 per i quali è previsto l'obbligo di elencazione nel presente documento.

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signori Soci, seppur la destinazione del risultato di esercizio sia di esclusiva spettanza dell'Assemblea dei Soci, nel rispetto di quanto previsto dal numero 22-septies del primo comma dell'articolo 2427, l'Organo amministrativo Vi propone di destinare l'intero utile netto dell'esercizio di euro 597.463 (*contabili 597.462,65*) ad incremento della riserva straordinaria.

Nota integrativa, parte finale

Signori Soci,

si conferma che il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e che il risultato economico dell'esercizio risulta coerente con le risultanze delle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di bilancio al 31/12/2025 unitamente alla proposta di destinazione del risultato d'esercizio, così come predisposto dall'organo amministrativo.

Torino, 21/05/2026

FIRMATO IN ORIGINALE

Per l'Organo Amministrativo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Ugo Riba

Dichiarazione di conformità del bilancio

Il Sottoscritto Guido Aghem in qualità di Professionista incaricato, dichiara, ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinques, della Legge. n. 340/2000, che la copia informatica del presente bilancio di esercizio, in formato XBRL, è conforme al corrispondente documento originale depositato presso la società.